REGOLAMENTO COMMISSIONE CONSILIARE

"INTERNAZIONALIZZAZIONE E COMMERCIO ESTERO"

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE

- 1. Presso la Camera di Commercio di Brindisi è costituita la Commissione Consiliare Permanente "Internazionalizzazione e Commercio Estero", di seguito denominata Commissione, al fine di garantire l'osservanza dei principi su cui si fonda l'attività dell'Ente in tema di internazionalizzazione e commercio estero, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e statutaria.
- 2. La Commissione persegue il raggiungimento prioritario dei propri obiettivi in accordo con quelli prefissati dalla Camera di Commercio, dalle Amministrazioni locali e Statali attraverso una puntuale programmazione.
- 3. Il presente regolamento, che costituisce un atto fondamentale dell'attività camerale, estrinseca la potestà statutaria della Camera di Commercio, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" così come modificato dal D.Lgs 15/2/2010 n. 23, disciplinando l'attività della Commissione Consiliare "Internazionalizzazione e Commercio Estero", istituita ai sensi dell'art. 19 dello statuto camerale.

ARTICOLO 2

SCOPO E FUNZIONI

- 1. In tema di Internazionalizzazione e Commercio estero, improntando la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, la Commissione esercita una funzione di supporto alla Giunta e al Consiglio Camerale in materia di:
 - a. studio e proposta di piani organici di sviluppo e di promozione del settore dell'internazionalizzazione e del commercio estero da sottoporre agli Organismi camerali;
 - b. promozione della formazione imprenditoriale e professionale con riferimento al settore dell'internazionalizzazione e del commercio estero;
 - c. approfondimento, discussione e proposta su argomenti oggetto di deliberazioni consiliari in tema di internazionalizzazione e commercio estero:

d. formulazione di proposte di argomenti che verranno inclusi nell'ordine del giorno degli Organi deliberanti.

ARTICOLO 3

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

- 1. La Commissione è un organo collegiale così composto:
 - dal Presidente della Camera di Commercio, o da un consigliere suo delegato, che la coordina nonché da 6 (sei) membri nominati dal Consiglio camerale.
- 2. Il Presidente, o il suo delegato, dirige e coordina l'attività della Commissione in modo che essa operi nei campi di sua competenza e nel rispetto degli interessi generali della Camera.
- 3. In caso di impedimento del Presidente a presiedere una riunione, insorto dopo la convocazione della stessa, il Presidente può delegare un membro della stessa Commissione a presiedere la riunione convocata.
- 4. Qualora un membro della Commissione sia assente ingiustificato per tre volte consecutive, è dichiarato decaduto e viene sostituito.
- 5. La Commissione ha facoltà di far intervenire alle proprie riunioni i Consiglieri camerali nonché dirigenti e funzionari dei servizi competenti, esperti e rappresentanti di istituzioni e di categorie professionali direttamente interessati alle problematiche che formano oggetto della discussione.

ARTICOLO 4

SEDUTE

- 1. La Commissione dura in carica 5 anni, e coincide, comunque, con la durata del Consiglio.
- 2. La Commissione si riunisce previa convocazione scritta o PEC, inviata sette giorni prima. La convocazione contiene l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché delle materie da trattare. In caso di urgenza, la Commissione viene convocata a mezzo PEC almeno un giorno prima.
- 3. La Commissione si riunisce ogni qualvolta lo richieda il Presidente o almeno un quarto del Consiglio camerale, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
- 4. La Commissione può riconvocarsi durante una riunione per continuare la trattazione degli argomenti in discussione, senza ulteriore avviso di convocazione e senza il rispetto dei tempi di preavviso previsti al comma 2, salvo l'obbligo di avvertire, anche telefonicamente, i membri non presenti alla riunione.

- 5. Dopo la sua costituzione, la Commissione definisce il suo piano operativo indicando le linee guida della sua attività.
- 6. Per la validità delle sedute è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti la Commissione.
- 7. La Commissione assume i propri orientamenti a maggioranza dei presenti.
- 8. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
- 9. Le riunioni delle Commissioni si tengono, di regola, presso la Camera di Commercio; tuttavia, su proposta del Presidente della Commissione, possono anche essere convocate presso istituzioni o enti del sistema camerale.
- 10. Dello svolgimento di ogni seduta viene redatto un resoconto costituente il verbale della riunione.
- 11. Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario camerale di categoria non inferiore alla D, nominato, su proposta del Segretario Generale, dalla Giunta camerale.

ARTICOLO 5

DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Il presente regolamento è pubblicato nell'Albo della Camera di Commercio di Brindisi, per trenta giorni, come previsto dall'art. 66 dello Statuto camerale.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo camerale.
- 3. Il presente regolamento può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta o di un terzo dei consiglieri. La modifica è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione dello stesso.
- 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative con esso compatibili.